



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 11 del 28/01/2019

OGGETTO: TASI: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto** del mese di **Gennaio** alle ore **17:00**, nella Sala delle Adunanze , previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LAZZARI ROBERTO	Sindaco	SI
ARALDI SARA	Vice Sindaco	SI
MANFREDINI ANDREA	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1° gennaio 2014 – basata su due presupposti impositivi:
 - ✓ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - ✓ l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - ✓ **IMU** (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - ✓ **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - ✓ **TARI** (Tributo Servizio Rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):
 - ✓ **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 - ✓ **670.** Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 - ✓ **671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
 - ✓ **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 - ✓ **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
 - ✓ **677.** Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
 - ✓ **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n° 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
 - ✓ **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso da titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura,

stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- ✓ **682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.
- ✓ **703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

- RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) – G.U. n. 302 del 30/12/2015) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per la TASI, di cui si riportano le novità sostanziali:

TASI abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui per l'inquilino l'immobile in locazione sia adibito ad abitazione principale. Rimane in vigore la TASI per le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

TASI immobili merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con l'aliquota dell'1 per mille con facoltà per il Comune di incrementarla fino all'aliquota massima al 2,5 per mille ovvero con possibilità di disporre il suo azzeramento;

TASI altre abitazioni in caso di locazione: la norma prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9, è il solo possessore a versare la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento, delibera relativa all'anno 2015, mentre il detentore non versa alcuna imposta;

IMU e TASI immobili locati e canone concordato: per gli immobili a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta del 75 per cento.

- Vista la Legge di Stabilità per il 2017 n. 232 del 11 dicembre 2016 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, per cui è sospesa l'efficacia di delibere degli enti locali nella parte che prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe per l'anno 2015 (ad eccezione della Tari e delle entrate per servizi che prevedono tariffe);
- Visto che tale disposizione non è stata prorogata anche per il 2019-2021 e che pertanto è possibile per gli enti locali approvare il bilancio di previsione 2019-2021 contenente aumenti tributari;

- Vista la Legge 30 dicembre 2018 (finanziaria), n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- Viste le novità introdotte dalla suddetta Legge in materia di IMU e TASI:
 1. Comma 1092: per le unità immobiliari (escluse A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche se il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse A/1 A/8 A/9); il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
 2. Comma 705: i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto , appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari d’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente;
- Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato spostato dal 31.12.2018 al 28.02.2019 con Decreto del 7 Dicembre 2018 e pubblicato in G.U. serie generali N. 292 del 17.12.2018, e in Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 17.01.2019 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019;
- DATO ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018;
- RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 26/03/2018 avente ad oggetto “designazione dei responsabili di settore ed assegnazione delle risorse”;
 - Ritenuto pertanto proporre una conferma della aliquote 2018 anche per l’anno 2019;
 - tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;
 - tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono a:
 - ✓ *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*
 - visto l’articolo 27, comma 8°, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

- visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 e la normativa in materia di armonizzazione contabile D.Lgs. 118/2011 come modificato al D.Lgs. 126/2014;
- visto lo Statuto Comunale;
- acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
- all'unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese;

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di proporre di riconfermare e determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2019:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 <u>limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9</u>	2 per mille
Aliquota per comodati	2 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2 per mille
Aliquota per immobili merce	1 per mille
Aliquota per fabbricati rurali uso strumentale	1 per mille

- Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - ✓ Servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - ✓ Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- ✓ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

- Visto il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€ 35.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 15.000,00
Sgombero neve	€ 5.000,00
Servizi cimiteriali	€ 12.500,00
Servizi di polizia locale	€ 42.280,00
Servizio anagrafe e stato civile	€ 34.650,00
Servizio manutenzione demanio comunale	€ 19.600,00
Servizi di tutela ambientale del verde	€ 18.250,00
Suap	€ 4.000,00
Totale costi servizi indivisibili anno 2019	€ 186.280,00
Totale previsione entrate TASI anno 2019	€ 95.000,00
SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI

✓

- Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019.
- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale.
- Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sull'unità immobiliare ed adibita da questo ad abitazione principale, l'imposta sarà versata esclusivamente dal titolare di diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90%;
 - Di dare atto che il gettito è previsto in € 95.000,00;
 - Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- Stante l'urgenza di procedere,
- Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

. ===== .

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Lazzari
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 11 del 28/01/2019

OGGETTO: TASI: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto** del mese di **Gennaio** alle ore **17:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LAZZARI ROBERTO	Sindaco	SI
ARALDI SARA	Vice Sindaco	SI
MANFREDINI ANDREA	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1° gennaio 2014 – basata su due presupposti impositivi:
 - ✓ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - ✓ l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - ✓ **IMU** (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - ✓ **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - ✓ **TARI** (Tributo Servizio Rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):
 - ✓ **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 - ✓ **670.** Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 - ✓ **671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
 - ✓ **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 - ✓ **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
 - ✓ **677.** Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
 - ✓ **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n° 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
 - ✓ **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso da titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura,

stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- ✓ **682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.
- ✓ **703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

- RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) – G.U. n. 302 del 30/12/2015) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per la TASI, di cui si riportano le novità sostanziali:

TASI abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui per l'inquilino l'immobile in locazione sia adibito ad abitazione principale. Rimane in vigore la TASI per le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

TASI immobili merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con l'aliquota dell'1 per mille con facoltà per il Comune di incrementarla fino all'aliquota massima al 2,5 per mille ovvero con possibilità di disporre il suo azzeramento;

TASI altre abitazioni in caso di locazione: la norma prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9, è il solo possessore a versare la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento, delibera relativa all'anno 2015, mentre il detentore non versa alcuna imposta;

IMU e TASI immobili locati e canone concordato: per gli immobili a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta del 75 per cento.

- Vista la Legge di Stabilità per il 2017 n. 232 del 11 dicembre 2016 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, per cui è sospesa l'efficacia di delibere degli enti locali nella parte che prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe per l'anno 2015 (ad eccezione della Tari e delle entrate per servizi che prevedono tariffe);
- Visto che tale disposizione non è stata prorogata anche per il 2019-2021 e che pertanto è possibile per gli enti locali approvare il bilancio di previsione 2019-2021 contenente aumenti tributari;

- Vista la Legge 30 dicembre 2018 (finanziaria), n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- Viste le novità introdotte dalla suddetta Legge in materia di IMU e TASI:
 1. Comma 1092: per le unità immobiliari (escluse A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche se il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse A/1 A/8 A/9); il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
 2. Comma 705: i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto , appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari d’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente;
- Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato spostato dal 31.12.2018 al 28.02.2019 con Decreto del 7 Dicembre 2018 e pubblicato in G.U. serie generali N. 292 del 17.12.2018, e in Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 17.01.2019 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019;
- DATO ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018;
- RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 26/03/2018 avente ad oggetto “designazione dei responsabili di settore ed assegnazione delle risorse”;
 - Ritenuto pertanto proporre una conferma della aliquote 2018 anche per l’anno 2019;
 - tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;
 - tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono a:
 - ✓ *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*
 - visto l’articolo 27, comma 8°, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

- visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 e la normativa in materia di armonizzazione contabile D.Lgs. 118/2011 come modificato al D.Lgs. 126/2014;
- visto lo Statuto Comunale;
- acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
- all'unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese;

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di proporre di riconfermare e determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2019:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 <u>limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9</u>	2 per mille
Aliquota per comodati	2 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2 per mille
Aliquota per immobili merce	1 per mille
Aliquota per fabbricati rurali uso strumentale	1 per mille

- Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - ✓ Servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - ✓ Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- ✓ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

- Visto il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€ 35.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 15.000,00
Sgombero neve	€ 5.000,00
Servizi cimiteriali	€ 12.500,00
Servizi di polizia locale	€ 42.280,00
Servizio anagrafe e stato civile	€ 34.650,00
Servizio manutenzione demanio comunale	€ 19.600,00
Servizi di tutela ambientale del verde	€ 18.250,00
Suap	€ 4.000,00
Totale costi servizi indivisibili anno 2019	€ 186.280,00
Totale previsione entrate TASI anno 2019	€ 95.000,00
SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI

✓

- Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019.
- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale.
- Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sull'unità immobiliare ed adibita da questo ad abitazione principale, l'imposta sarà versata esclusivamente dal titolare di diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90%;
 - Di dare atto che il gettito è previsto in € 95.000,00;
 - Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- Stante l'urgenza di procedere,
- Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

. ===== .

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Lazzari
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente